

**ALLEGATO 16. DISPOSIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
NON IN FOGNATURA**

TITOLO I GENERALITÀ

Art. 16.1.1. Oggetto

Le presenti disposizioni definiscono norme specifiche relative alle materie di competenza comunale e non normate da altri regolamenti quali le procedure, le modalità e le prescrizioni per le autorizzazioni per l'immissione delle acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali e sul suolo.

Le presenti disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale ed integrano il Regolamento del Sistema Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì-Cesena di seguito indicato [Regolamento del SII](#).

Sono fatte salve le norme sovraordinate, che si intendono prevalenti in caso di mancata corrispondenza con il presente allegato.

Art. 16.1.2. Normativa di riferimento

Le disposizioni applicative sono riferite alle seguenti normative sovraordinate:

- Nazionali:
[Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
[D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227](#) "Semplificazioni in materia di scarichi e d'impatto acustico".
- Regionali:
[Delibera di Giunta Regionale 1053/2003](#) "Indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
[Delibera di Giunta Regionale 286/2005](#) "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
[Delibera di Giunta Regionale 1860/2006](#) "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";

Art. 16.1.3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni principali:

- **ATERSIR:** Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti. Organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, istituito con la L.R. 23/2011 ad adempimento della L 191/2009 e a cui sono state attribuite le funzioni delle Agenzie provinciali d'Ambito Territoriale Ottimale in ordine alla regolazione ed organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti;
- **Acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **Agglomerato:** area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici

ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale;

- Allacciamento esistente: allaccio alla rete fognaria pubblica esistente e in esercizio alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni;
- Autorizzazione allo scarico: è l'assenso, dato dall'Autorità competente, previo parere di ARPAE e dell'Ente Gestore del corpo idrico ricettore, all'immissione in acque superficiali o su suolo di acque reflue domestiche;
- Fognatura separata: rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- Insediamento: qualunque complesso edilizio adibito ad usi residenziali o commerciali, di tipo industriale, agricolo e di servizi, in cui sono svolte attività generatrici di acque reflue di qualunque tipo;
- Insediamenti, edifici ed installazioni serviti da rete fognaria: quelli prospicienti ad una strada, o comunque quelli gravitanti idraulicamente su di essa, in cui sia presente una rete fognaria pubblica, distante non più di 20 metri dal confine di proprietà;
- Insediamenti, edifici e nuclei isolati: tutte le installazioni non ricadenti all'interno di agglomerati;
- Provvedimento autorizzativo: atto finale all'iter istruttorio con cui il Comune assume le proprie determinazioni circa l'istanza presentata per effettuare gli scarichi di acque nei relativi corpi recettori. Può essere: autorizzazione allo scarico o benestare allo scarico a seconda della natura dello scarico e del corpo recettore;
- Punto di consegna, terminale di recapito: segna la fine della condotta di allacciamento e l'inizio del tratto di proprietà privata. Esso di norma è individuato al confine della proprietà servita, immediatamente prima dell'eventuale pozzetto di collegamento. In casi eccezionali, qualora imposto da necessità tecnico operative, il punto di consegna può essere collocato all'esterno della proprietà privata. Nel caso la rete pubblica attraversi la proprietà del richiedente, il punto di consegna è posto, di norma, alla distanza di 2 metri dal punto di innesto;
- Rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
- Rete fognaria pubblica, fognatura pubblica: il sistema di condotte e relativi impianti, di proprietà pubblica, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane, dato in uso al Gestore e/o gestite direttamente dal Comune;
- Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114 del D.Lgs. 152/2006;
- Scarico domestico: scarico di acque reflue domestiche;
- Scarico non domestico: qualunque scarico di acque reflue non domestiche; include gli scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche;
- Scarico esistente: lo scarico di acque reflue domestiche, industriali e urbane già attivo alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e debitamente autorizzato, quando richiesto, in base alla normativa previgente;
- Titolare dello scarico: soggetto proprietario dell'immobile che determina lo scarico di acque reflue domestiche e di acque meteoriche o chi, per proprio interesse ne richiede l'atto autorizzativo. Può essere:
 - ✓ persona fisica (privato);
 - ✓ persona giuridica (Società, Associazione, Ente, Consorzio, etc.) nella persona del legale rappresentante;

- ✓ ente pubblico nella persona del legale rappresentante;
- ✓ persona legalmente delegata:
 - nel caso di Condominio residenziale dovrà essere l'amministratore del Condominio;
 - in caso di locazione potrà essere il conduttore dell'insediamento.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E CRITERI AUTORIZZATIVI

CAPO I - PRINCIPI COMUNI

Art. 16.2.1. Obblighi comuni

Adeguamento ai regolamenti

Le reti fognarie interne e gli impianti igienico-sanitari negli edifici ed installazioni di nuova costruzione devono essere resi conformi alle norme tecniche allegate al Regolamento del SII e s.m.i. e a quelle di cui all'Allegato 17 (Norme tecniche). Chiunque intenda effettuare un allaccio di acque meteoriche alla pubblica fognatura bianca o uno scarico di acque reflue domestiche, meteoriche in acque superficiali, deve presentare domanda al Comune.

Le reti fognarie interne e gli impianti igienico-sanitari negli edifici ed installazioni esistenti devono essere resi conformi alle norme tecniche allegate al Regolamento del SII e s.m.i. e a quelle di cui all'Allegato 17 (Norme tecniche) in occasione di interventi di ampliamento, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di cambio di destinazione d'uso. Chiunque effettui tali tipi di interventi e di adeguamenti deve presentare domanda di allaccio alla fognatura o di scarico in acque superficiali al Comune. L'obbligo di adeguamento non si applica agli interventi di ristrutturazione edilizia, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di cambio di destinazione d'uso che rispettino contemporaneamente i requisiti di seguito elencati:

- a. gli edifici ed installazioni originano unicamente scarichi di acque reflue domestiche e/o acque meteoriche;
- b. l'edificio è stato allacciato in conformità a norme previgenti;
- c. non si determina un incremento quali-quantitativo degli scarichi prodotti, del numero di Abitanti Equivalenti potenziali o del numero delle unità immobiliari dell'edificio;
- d. gli impianti di trattamento individuale presenti (fosse settiche tipo Imhoff, filtri) sono efficienti, di dimensioni adeguate e compatibili con il corpo recettore dello scarico.

In tali casi, il tecnico incaricato presenta al Comune una dichiarazione di conformità con allegata la planimetria catastale, lo schema fognario e copia della autorizzazione rilasciata in conformità ad una previgente norma, utilizzando l'apposita modulistica. Tale dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti sia il nulla osta per l'allacciamento e il benessere allo scarico, sia l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali.

Per gli edifici esistenti, su richiesta del Titolare o suo tecnico incaricato, possono essere rilasciati provvedimenti autorizzativi con eventuali deroghe alle prescrizioni tecniche disposte dall'Allegato 17 (Norme tecniche) nei seguenti casi:

- edifici già allacciati che scaricano in acque superficiali e su suolo con trattamenti adeguati e in conformità alle presenti disposizioni, senza averne mai fatto richiesta, la cui situazione sia da regolarizzare a livello tecnico – amministrativo;
- edifici da allacciare che scaricano acque meteoriche in fognatura bianca o che scaricano in acque superficiali o su suolo, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di risanamento conservativo e di cambio di destinazione d'uso;

- edifici da allacciare che scaricano acque meteoriche in fognatura bianca in caso di separazione di una preesistente pubblica fognatura di tipo mista.

Le deroghe non possono comunque riguardare:

- a. l'obbligo della completa separazione delle acque reflue dalle acque di origine meteorica come previsto alla lettera a) dall'art. 17.1.1 all'Allegato 17 (norme tecniche);
- b. la dotazione nella colonna delle cucine del pozzetto trappola o degrassatore;
- c. la dotazione della fossa settica tipo Imhoff e di un impianto di trattamento secondario per lo scarico di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria;
- d. gli obblighi di cui ai punti b), d), e), h), i), j), k), l), m) dell'art. 17.2.2 dell'Allegato (Norme tecniche);

Si intendono conformi alle presenti disposizioni tutti gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche in acque superficiali o su suolo già dotati di autorizzazione o nulla osta ai sensi di Regolamenti previgenti.

Separazione reti interne

In caso di nuovo intervento, è fatto obbligo, a tutti i Titolari di scarichi in rete fognaria o in altro recapito, di separare nel sistema fognario interno le acque di origine meteorica dalle acque reflue di origine diversa.

Nelle zone non servite da fognature pubbliche, in caso di edifici/nuclei isolati non compresi nell'agglomerato, l'obbligo di separazione degli scarichi di cui sopra è valido per i nuovi scarichi. Per edifici esistenti, il medesimo obbligo sussiste dal momento dell'effettuazione di interventi di ampliamento, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di cambio di destinazione d'uso del fabbricato da cui gli scarichi originano purché si possa dimostrare l'adeguatezza degli impianti di trattamento.

Nel caso si rilevino difformità negli scarichi, il Comune, anche su segnalazione di altri Enti, ai sensi dell'art.7 della L.241/90, avvia un procedimento nei confronti dei titolari degli scarichi finalizzato alla regolarizzazione degli scarichi fissando un termine massimo di 30 giorni per la presentazione della domanda di allaccio/autorizzazione allo scarico con l'interruzione di 180 giorni per l'esecuzione dei lavori.

In caso di mancato rispetto di tali tempi, senza che sia stata richiesta e concessa proroga, o di mancata ottemperanza dell'obbligo, il Dirigente competente emette un'ordinanza di obbligo di esecuzione dei lavori di adeguamento degli scarichi nei confronti degli inadempienti, includendo sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 16.2.2. Istruttoria

A seguito di istanza presentata al Comune, per effettuare gli scarichi disciplinati dalle presenti disposizioni, il responsabile del procedimento, in applicazione a quanto previsto dalla L. 241/1990 e s.m.i. e dal vigente "Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso ai documenti amministrativi", dà comunicazione dell'avvio del procedimento al richiedente.

L'istruttoria è finalizzata ad accertare che:

- l'istanza sia completa di tutti gli elementi richiesti ai fini del rilascio del provvedimento finale;
- esista rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione e le condizioni previste per l'attivazione dello scarico dalla normativa vigente in materia.

La chiusura del procedimento avviene nei tempi di seguito stabiliti dalle presenti Disposizioni con l'emissione dell'atto finale con cui il Comune assume le proprie determinazioni (autorizzazione allo scarico).

L'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione verrà comunicato al soggetto Titolare dello scarico mediante lettera del responsabile del procedimento con l'indicazione delle modalità per il ritiro dell'atto presso gli uffici comunali.

Art. 16.2.3. Scadenza, rinnovo

La validità del provvedimento autorizzativo (autorizzazione allo scarico), fatto salvo quanto previsto nei successivi commi, è di quattro (4) anni dal momento del rilascio dell'atto.

Scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria per abitazioni di consistenza mono o bifamiliari

Il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico derivanti da edifici adibiti esclusivamente ad abitazione di consistenza mono o bifamiliari sarà tacito, salvo che non intervengano modifiche agli edifici/insediamenti tali da determinare variazioni alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico oggetto dell'autorizzazione.

Art. 16.2.4. Revoca dell'autorizzazione

Il Comune può revocare l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali o su suolo mediante attivazione della procedura di cui all'art.16.4.1 delle presenti disposizioni qualora:

- le caratteristiche dello scarico ovvero delle opere fognarie private ovvero dell'eventuale impianto di trattamento domestico risultino difformi da quanto stabilito nell'atto autorizzativo in vigore o non conformi alle presenti Disposizioni;
- gli accertamenti analitici, eseguiti su campioni prelevati da scarichi di acque reflue domestiche superiori ai 50 ab. eq., o da scarichi di acque meteoriche classificate come tali nel benessere allo scarico non confermino tale classificazione;
- si constatino difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo.

Art. 16.2.5. Variazioni

In caso di variazione di sede legale del titolare dello scarico e/o di ragione sociale, deve essere inoltrata una dichiarazione da parte del titolare dello scarico con l'informativa e le nuove indicazioni.

In caso di variazione del titolare dello scarico il subentrante, o comunque persona avente titolo, deve inoltrare richiesta di voltura secondo l'apposita modulistica e al primo rinnovo utile deve essere inoltrata una nuova domanda a nome del nuovo titolare.

Anche nei casi in cui è previsto il tacito rinnovo (scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali o su suolo per edifici di consistenza mono o bifamiliare) deve essere presentata richiesta di voltura.

Art. 16.2.6. Tempi previsti per l'esecuzione dei lavori

Chiunque voglia effettuare uno scarico in acque superficiali o su suolo, dovrà rispettare le procedure indicate alle presenti disposizioni.

Le opere per la realizzazione degli scarichi e degli eventuali allacci dovranno essere ultimate entro 3 anni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione allo scarico nel caso di acque reflue domestiche e/o meteoriche o ad esse assimilabili in acque superficiali o suolo.

Il termine di cui sopra può essere prorogato di ulteriori tre anni.

Prima della scadenza dei tempi utili per l'esecuzione dei lavori deve essere inoltrata una richiesta di proroga dei termini.

Scaduti i termini senza che sia stata consegnata la dichiarazione di conformità delle opere eseguite alle Disposizioni (da consegnare entro 15 giorni dopo lo scadere dei tempi utili per l'esecuzione dei lavori o senza che sia stata inoltrata richiesta di proroga), il Comune comunica al richiedente e agli uffici competenti la chiusura del procedimento, dispone la decadenza dell'autorizzazione/benessere allo scarico e l'archiviazione della pratica.

Nel caso di scarichi difformi o privi di autorizzazione, le opere dovranno essere ultimate entro il termine massimo di 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione; tale scadenza non è prorogabile.

CAPO II - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CON RECAPITO DIVERSO DALLA RETE FOGNARIA

Art. 16.2.7. Identificazione degli agglomerati

La Regione definisce la suddivisione del territorio regionale in agglomerati secondo le disposizioni in materia di Servizio Idrico Integrato e la mantiene costantemente aggiornata.

Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati, al di fuori degli agglomerati, gli scarichi di acque reflue domestiche possono conferire in acque superficiali o su suolo e devono essere autorizzati secondo la procedura di cui al successivo art. 16.2.8.

Art. 16.2.8. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, non recapitanti in rete fognaria devono presentare al Comune la richiesta di "autorizzazione allo scarico e/o nulla osta per allacciamento" secondo la modulistica approvata e pubblicata sul sito istituzionale.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'indirizzo di posta certificata del Comune.

La richiesta può essere unica per acque reflue domestiche e per acque meteoriche.

Tale richiesta è da inoltrare anche nei seguenti casi:

- collegamento di una fognatura privata interna ad uno scarico in acque superficiali esistente mai utilizzato;
- regolarizzazione di uno scarico in acque superficiali già attivo, ma non accettato/autorizzato ai sensi delle norme previgenti;
- modifica degli schemi di reti interne già allacciate nei termini previsti all'art.17.2.1 delle presenti disposizioni.

Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda con l'emissione dell'autorizzazione allo scarico e/o nulla osta per allacciamento in cui sono indicate le modalità per l'esecuzione degli interventi e le eventuali prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, comprese le

operazioni ad esso funzionalmente connesse, sia effettuato in conformità alle disposizioni di legge e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.

Il termine di 90 giorni è interrotto dalla eventuale richiesta di parere ad ARPAE, Consorzio di Bonifica (nel caso di scarico in canali consorziali), Provincia (nel caso di scarico in fossi provinciali) o Regione (nel caso di scarico in fiumi), che lo formulano entro 30 giorni dalla ricezione della domanda e la eventuale richiesta di integrazioni della documentazione dà diritto ad ulteriori 30 giorni.

I lavori dovranno essere terminati entro i tempi stabiliti all'art. 16.2.6 delle presenti disposizioni.

All'avvio dei lavori dovrà essere trasmessa al Comune Comunicazione di Inizio Lavori.

Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune la dichiarazione di conformità alle presenti disposizioni delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando, solo in caso di lievi e inessenziali variazioni, il relativo disegno *as built* delle reti fognarie.

Dopo 30 giorni dalla presentazione della conformità l'autorizzazione allo scarico si considera tacitamente confermata se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza della richiesta di autorizzazione.

Nei casi di domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della conformità, sarà emessa l'autorizzazione allo scarico se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza della richiesta di autorizzazione.

La stessa autorità competente per esigenza di tutela del corpo idrico o recettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari o rischi idraulici, può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche come previsto dalla [Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna 1053/2003](#) e dalle [Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna 286/2005](#) e [1860/2006](#).

TITOLO III. PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI

CAPO I - PRESCRIZIONI COMUNI

Art. 16.3.1. Reti fognarie interne alle proprietà private

Le opere interne all'insediamento sono eseguite a cura e spese del Titolare dello scarico secondo le migliori tecniche dell'arte, nel rispetto dei Regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel Comune e delle prescrizioni o norme di altri Enti o Autorità in sede di rilascio di autorizzazioni, permessi o altri titoli comunque denominati allo svolgimento delle attività.

Sussiste l'obbligo di realizzare reti interne separate per nuovi insediamenti o in caso di interventi di ampliamento, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di cambio di destinazione d'uso.

Le opere interne all'insediamento da cui si generano gli scarichi comprendono i sistemi di tubazioni di scarico e di raccolta delle acque reflue o meteoriche, gli eventuali impianti di sollevamento e le unità e gli impianti di pretrattamento nonché ogni altro dispositivo accessorio della rete.

È vietato introdurre nei predetti pluviali qualsiasi scarico all'infuori delle acque meteoriche di dilavamento. In ogni caso lo scarico deve essere dotato di apposito sifone ispezionabile o manufatto equivalente e l'onere di allacciamento è totalmente a carico dell'Utente.

L'eventuale pozzetto di ispezione terminale costituisce il punto di arrivo della rete interna e di partenza della condotta di scarico o di allacciamento alla pubblica fognatura ove presente. Esso costituisce il confine delle competenze e responsabilità del Titolare dello scarico ed è, di norma, situato in proprietà privata, con il lato d'uscita posto in prossimità del confine con la proprietà pubblica.

Art. 16.3.2. Criteri per la realizzazione delle reti fognarie all'interno di un piano urbanistico attuativo e di nuove reti fognarie

Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve prevedere il sistema separato, salvo eventuali deroghe per ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie debitamente documentate.

I criteri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione all'interno di un piano urbanistico attuativo e delle procedure autorizzative, sono definiti dalle relative Disposizioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria vigente nel Comune di Cesenatico.

CAPO II - SCARICHI CON RECAPITO DIVERSO DALLA RETE FOGNARIA

Art. 16.3.3. Scarichi di acque reflue domestiche ed acque meteoriche con recapito diverso dalla rete fognaria

Le acque reflue domestiche dovranno essere separate dalle acque meteoriche e trattate secondo tecniche appropriate (subirrigazione, fitodepurazione a flusso verticale, ossidazione con filtro, scarico con letto assorbente) in base alle indicazioni riportate nell'Allegato (Norme tecniche) e nel rispetto di quanto indicato nelle presenti Disposizioni, all'art. 4 e all'art. 15, nelle Tabelle A, B, C allegate alla Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 1053/2003.

Le acque reflue domestiche e meteoriche potranno essere immesse in acque superficiali nel rispetto delle indicazioni degli Enti Gestori dei corsi d'acqua (Consorzio di Bonifica, Regione, Provincia).

TITOLO IV. SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 16.4.1. Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico

Richiamate le norme sanzionatorie di cui alla parte terza, sezione II, titolo V, del D.lgs. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune, su indicazione dell'autorità competente al controllo, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono esser eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Per motivi di somma urgenza, per gravi e comprovati motivi di rischio ambientale, il Comune potrà adottare tutti i provvedimenti necessari, compresa la interruzione degli scarichi nelle more della successiva formalizzazione.

Art. 16.4.2. Sanzioni

Valgono le sanzioni di seguito riportate.

Chiunque proceda o effettui comunque interventi sulle reti pubbliche di fognatura senza aver rispettato le procedure contenute nelle presenti Disposizioni, è soggetto a sanzione amministrativa. Sono punite con sanzione amministrativa le violazioni alle presenti Disposizioni, per le quali non sono specificatamente previste sanzioni amministrative da norma di legge, salvo che il fatto costituisca reato, e precisamente:

- chiunque effettui allacciamenti in pubblica fognatura senza rispettare le prescrizioni stabilite nelle presenti disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 ad € 500,00;
- chiunque effettui o mantenga uno scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali senza l'autorizzazione allo scarico in conformità alle presenti disposizioni, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniaria previste dall'art 133 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- chiunque non osservi le prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniaria previste dall'art 133 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- l'inottemperanza all'ordinanza dirigenziale è soggetta alla sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 500,00.

Le violazioni, che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, sono accertate e contestate dai soggetti legittimati a norma di legge, secondo quanto stabilito negli atti normativi in materia di sanzioni amministrative del Comune. L'applicazione delle sanzioni medesime e l'introito dei relativi proventi spettano al Comune.

Le procedure di accertamento e contestazione degli illeciti di cui alle presenti Disposizioni sono disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 e regolamenti attuativi e dai regolamenti vigenti in materia.

TITOLO V. DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16.5.1. Compenso per spese istruttorie

Le spese di istruttoria per il rilascio, il rinnovo e le variazioni del provvedimento finale sono approvate con delibera di giunta comunale e aggiornate periodicamente secondo la variazione ISTAT dei prezzi al consumo.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria deve essere allegata alla domanda d'autorizzazione/nulla osta all'allaccio.

Qualora venga richiesto parere ad ARPAE, dovrà essere compilata apposita modulistica attestante l'impegno al pagamento.

CAPO II - CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Art. 16.5.2. Accertamenti e controlli

Il Comune si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare controlli sugli scarichi anche avvalendosi di altri enti competenti.

CAPO III - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 16.5.3. Divieto di cessione a terzi dell'uso di allacciamento

Il Titolare dello scarico non può cedere ad altri, a nessun titolo, gratuito o remunerativo, l'utilizzo del proprio scarico in acque superficiali.

**ALLEGATO 17. DISPOSIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
NON IN FOGNATURA: NORME TECNICHE**

Art. 17.1. Allacciamenti

Art. 17.1.1 Modalità di esecuzione

Nella esecuzione di un nuovo allacciamento, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a. le tubazioni per la connessione, nel tratto interessante la sede stradale o l'area pubblica, devono seguire il tracciato di minor percorso per raggiungere i punti di immissione indicati dal Comune, oppure, in mancanza, essere perpendicolari all'asse del corpo recettore;
- b. l'allacciamento deve avere sempre funzionamento a gravità, ed avere, di norma, un diametro esterno minimo di 200 mm ed una pendenza non inferiore all'1%, e la sua giunzione con il corpo recettore deve essere realizzata tramite idoneo manufatto d'immissione (pozzetto o braga come da indicazione del Comune riportata nel provvedimento autorizzativo all'allaccio in base anche alla tipologia del corpo recettore);
- c. nel punto di immissione nel corpo recettore, il tubo non deve occupare la sezione utile del recettore stesso;
- d. tutti i tubi ed i manufatti in area pubblica devono essere posati in modo da assicurare la stabilità delle pavimentazioni e l'integrità dei componenti dell'allacciamento;
- e. non sono consentite connessioni dirette con il corpo recettore di tubazioni di mandata di stazioni di sollevamento appartenenti alla rete interna; le tubazioni in pressione devono recapitare al più in un pozzetto posto in prossimità del confine di proprietà;
- f. i nuovi allacciamenti non potranno collettare a gravità utenze interne poste al di sotto del piano stradale dove è posizionato il corpo recettore.

Art. 17.2. Impianti interni

Art. 17.2.1 Generalità

- 1 Le tubazioni di collegamento al terminale di recapito predisposto dal Comune o realizzate direttamente, provenienti dall'area privata, dovranno avere area della sezione interna non superiore a quella della tubazione su cui si innestano.

L'innesto di tali tubazioni al terminale di recapito dovrà essere realizzato a perfetta tenuta idraulica ed in modo da evitare qualsiasi riduzione della sezione utile della tubazione di allacciamento;

- 2 le tubazioni di collegamento potranno essere realizzate in PVC, grés ceramico, polietilene ad alta densità;
- 3 nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna dello stabile, compresi i pozzetti dei cortili, dovrà avere la bocca di captazione delle acque ad un livello inferiore al piano stradale. A richiesta del Proprietario il Comune potrà concedere l'uso di scarichi con la bocca di captazione ad un livello inferiore al piano stradale, purché vengano adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare il ritorno delle acque all'interno del fabbricato in caso di funzionamento in pressione della rete fognaria o di superamento del livello di riempimento del corpo recettore rispetto all'innesto. Resta inteso che la concessione di tale deroga non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte del Comune;
- 4 salvo casi eccezionali, tutti i manufatti idraulici privati (pozzetti degrassatori, fosse settiche tipo Imhoff, impianti di trattamento, impianti di sollevamento, caditoie, pozzetti di ispezione ecc.) andranno posizionati in area privata;

- 5 in prossimità del confine di proprietà dovrà essere realizzato un pozzetto di ispezione in conglomerato cementizio delle dimensioni congrue ai quantitativi da scaricare e comunque non inferiori a 40x40. In tale pozzetto possono confluire anche le acque meteoriche;
- 6 in relazione a particolari situazioni tecnico-funzionali del sistema fognario, il Comune si riserva la facoltà, in funzione delle caratteristiche del corpo recettore, di imporre l'installazione di sistemi di trattamento più specifici;
- 7 il dimensionamento degli impianti di trattamento, previsti dalla [D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053](#), andrà effettuato sulla base del numero degli abitanti equivalenti (A.E.) riferibili allo scarico. A tale scopo si definiscono i seguenti parametri indicativi:

Tipo di comunità	Parametro
Residenziale (stimato sulla superficie delle singole camere da letto)	1 A.E. per superfici fino a 14 mq
	2 A.E. per superfici comprese tra 14 e 20 mq
	1 A.E. aggiuntivo ogni 6 m2 di superficie eccedente i 20 mq
	1 A.E. per monolocali fino a 28 mq
	2 A.E. per monolocali > a 28 mq
Alberghi e complessi ricettivi	1 A.E. per avventore stimato sulla capacità ricettiva complessiva (la potenzialità ricettiva è determinata sulla base degli atti di autorizzazione sanitaria o usando il criterio del conteggio dei posti letto come per le civili abitazioni)
Fabbriche, laboratori artigiani	1 A.E. ogni 2 dipendenti fissi e stagionali
Ditte e uffici commerciali	1 A.E. ogni 3 dipendenti fissi e stagionali
Mense	1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1 mq)
Ristoranti e trattorie	1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è
Bar, circoli, club	1 A.E. ogni 7 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è
Cinema, stadi, teatri	1 A.E. ogni 30 unità di capacità massima ricettiva rilevata dai provvedimenti di agibilità ex TULPS
Scuole	1 A.E. ogni 10 alunni stimati sulla potenzialità ricettiva complessiva
Piscine	1 A.E. ogni 200 l/g scaricati dall'impianto di trattamento delle acque
Palestre	1 A.E. ogni 5 fruitori/giorno calcolati sulla base della massima capienza

Art. 17.2.2 Prescrizioni generali per lo scarico

- 1 Le reti fognarie interne e gli impianti igienico sanitari negli edifici ed installazioni di nuova costruzione ed in quelli soggetti ad interventi di ampliamento, di risanamento conservativo, di

ristrutturazione edilizia o di cambio di destinazione d'uso devono essere conformi alle norme delle presenti Disposizioni.

In particolare:

- a. deve essere realizzata la raccolta separata delle acque nere da quelle bianche;
 - b. tutte le canalizzazioni e relativi accessori devono essere realizzati con materiali idonei ed a perfetta tenuta;
 - c. i pozzetti di controllo ed ispezione della fognatura interna ai fabbricati dovranno avere ispezioni sigillate con tappo a tenuta;
 - d. nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna, compresi i pozzetti dei cortili e delle aree esterne in genere, potrà avere la bocca di captazione delle acque ad un livello inferiore al piano stradale, essendo, in caso contrario, ogni possibile conseguenza imputata al Titolare;
 - e. qualora per qualunque motivo la quota della rete fognaria interna risulti inferiore alla quota di imbocco dell'allacciamento d'utenza alla fognatura stradale o comunque nel caso di apparecchi di scarico posti al di sotto del piano stradale dove è posizionato il corpo recettore, la rete interna relativa deve essere dotata di un'idonea stazione di sollevamento sulla cui mandata deve essere predisposto un efficace dispositivo anti-riflusso;
 - f. le colonne di scarico che raccolgono reflui derivanti dal metabolismo umano (provenienti da WC, orinatoi) devono essere distinte da quelle convoglianti gli altri scarichi;
 - g. ai piedi delle colonne convoglianti gli scarichi di acque reflue non derivanti dal metabolismo umano (bidet, docce, lavabo, lavandini, lavastoviglie, lavatoi, lavatrici, lavelli, vasche da bagno, ecc.) deve essere prevista la separazione dei grassi, degli oli e dei detersivi mediante idonei pozzetti trappola;
 - h. la manutenzione deve essere effettuata con prudenziale frequenza in modo da garantire la funzionalità degli impianti;
 - i. per l'immissione nelle fognature dotate di imbocchi predisposti devono essere usati unicamente tali imbocchi;
 - j. il diametro della condotta privata non deve eccedere il diametro degli imbocchi eventualmente predisposti;
 - k. gli apparecchi sanitari e gli elettrodomestici collegati alla rete idrica devono essere realizzati ed installati in modo tale da rendere impossibile il ritorno, anche accidentale, nella rete idropotabile, di acque di qualsiasi genere;
 - l. tutti gli apparecchi interni (idrosanitari, pilette in garage, ecc) atti allo scarico delle acque reflue, in comunicazione con la rete fognaria, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane, devono essere muniti di chiusura idraulica realizzata con sifoni e dispositivi analoghi con adeguato battente d'acqua;
 - m. le reti fognarie interne devono essere opportunamente esalate e ventilate.
- 2 Per gli edifici esistenti, le prescrizioni di cui ai punti c), f) e g), su espressa e motivata richiesta, sono derogabili. La concessione delle deroghe non dà diritto di rivalsa nei confronti del Comune e lo sollevano dalle responsabilità circa eventuali malfunzionamenti del sistema fognario interno.

Art. 17.2.3 Specifiche tecniche

- 1 Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere chiarificati attraverso una fossa settica tipo Imhoff e immettersi in un impianto di trattamento secondario come riportato nelle Tabelle A, B, C, D della D.G.R. n. 1053 del 9 giugno 2003.

- 2 Il dimensionamento degli impianti di trattamento deve essere calcolato in base al numero di Abitanti Equivalenti potenziali dell'edificio.
- 3 Per le specifiche relative alle condotte e ai criteri per il dimensionamento dei pozzetti trappola per oli e grassi si rimanda all'Allegato B – Norme tecniche del [Regolamento del Servizio Idrico Integrato.](#)
- 4 Per gli schemi fognari tipo si rimanda agli esempi allegati alla D.G.R. n. 1053 del 9 giugno 2003.